



CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE GIOVARTI

=====000=====

L'anno duemilaventi..... il giorno..... del
mese.....di..... nella sede municipale del Comune di
Monteprandone

TRA

Il Comune di Monteprandone, con sede in piazza dell'Aquila, 1, (Codice Fiscale/
Partita Iva 00376950440), rappresentato da nella
sua qualità di Responsabile de 1^ Settore, il quale dichiara di agire in nome e
per conto del Comune stesso ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di
obbligarsi nell'interesse del Comune che rappresenta;

E

L'Ente del Terzo Settore (ETS) con sede a
..... (Codice Fiscale Partita Iva),
in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo (o Altra forma
associativa) rappresentato dal Sig....., nato a il
..... in qualità di legale rappresentante qui di seguito denominato "ETS" o
"Soggetto partner";

PREMESSO

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23..2023, sono stati fissati gli indirizzi per la gestione del Centro Giovarti mediante l'istituto della co-progettazione e definiti i relativi indirizzi, approvando il presente schema di convenzione;
- Con determinazione R.G. n. 155 del 30.3.2023 è stato approvato l'avviso pubblico per la ricerca del soggetto partner;
- Con determinazione R.G. n. ____ del _____, a seguito di procedura pubblica è stato individuato il soggetto partner nell'ETS _____ e invitato al tavolo di co-progettazione;
- Con determinazione R.G. n. ____ del _____, a seguito del tavolo di co-progettazione avvenuto in data ____ e di ulteriori (eventuali) momenti di co-

progettazione ritenuti necessari avvenuti in data, è stato approvato il progetto

In conseguenza di quanto sopra, di comune accordo tra le parti è stato convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Il Comune di Monteprandone avvia con l'ETS, che accetta, il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto relativo alla gestione del Centro GiovArti, composto da piano seminterrato di mq.254,96, piano terra di mq.121,16, piano primo di mq.145,26 e secondo di mq. 100,04 (escluso balconi) con annessa corte, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 26, particella 1654, meglio identificato nella planimetria allegata.

Le finalità, gli obiettivi, le modalità operative e i tempi di realizzazione del progetto sono descritti nel progetto, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (all.___); detto progetto è frutto dell'esito del tavolo e dei momenti di co-progettazione ritenuti necessari ai fini della piena implementazione della fase co-progettuale.

L'ETS si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Il Comune fa espressa riserva di chiedere all'ETS in qualsiasi momento la ripresa del tavolo di co-progettazione alla luce di elementi, che suggeriscano modifiche e/o integrazioni progettuali.

L'ETS assume l'impegno di apportare al progetto tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale.

Art. 2

Durata

La presente convenzione ha una durata di due anni (dal al.....).

Art. 3

Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto:

- a) Il Comune mette a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione e per la sua intera durata:

- il Centro GiovArti completo di attrezzature e arredi, ivi compreso il pagamento delle utenze, con le precisazioni come specificate nel progetto per un valore annuo di €. 25.000,00;
 - la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa per collaborare nella promozione e diffusione delle iniziative previste, nonché nel monitoraggio e verifica del progetto, ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi
- b) L'ETS, anche tramite gli altri ETS coinvolti in rete, mette a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione e per la sua intera durata:
- Risorse economiche, strumentali e umane (volontari, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuali e/o di servizio, ecc), per la realizzazione delle attività previste nel progetto, ivi compreso tutto ciò che occorre per la custodia, pulizia e ordinaria manutenzione della struttura, così come indicato nel progetto stesso.

Art. 3

Personale adibito alle attività

Il personale, impegnato a qualunque titolo nelle attività, risponde dell'operato esclusivamente al soggetto partner; nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto partner tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Responsabile-Coordiatore del progetto, sig. _____, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione, oltre al legale rappresentante firmatario del presente atto, sarà il referente per tutti i rapporti col Comune e vigilerà sullo svolgimento delle attività.

Il Soggetto partner si impegna a rispettare nei rapporti con il personale dipendente o collaboratore tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza e ad applicare il CCNL sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative. Si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni del personale impiegati nel progetto, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da

eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dalla realizzazione del progetto.

A tutela degli interessi pubblici, il Soggetto Partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Il Soggetto partner si impegna a comunicare l'elenco del personale di volta in volta impiegato coi relativi CV ed a comunicare eventuali variazioni. Si precisa che trattandosi di attività a contatto anche di minori, dovrà essere assicurata l'idoneità del personale secondo la normativa vigente.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 4

Responsabilità

Il Soggetto partner è responsabile ed in tal senso esonera espressamente il Comune, per i danni a persone e cose (ivi compreso lo stesso immobile, arredi ed attrezzature) che possano, in qualsiasi modo e momento, derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. A tale scopo ha acceso apposita polizza assicurativa n. ____ del ____ per l'importo di € 2.500.000,00 con la Compagnia di Assicurazioni Agenzia di _____ anche verso terzi, a copertura dei rischi, dei danni e incendio e dei furti di cui sopra.

Copia di detta polizza viene depositata, presso il Comune, all'atto della stipula del presente atto.

Art. 5

Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a Comune.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 6

Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione

Il Comune assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

L'ETS con cadenza trimestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che Il Comune possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'ETS presenterà entro e non oltre 30 giorni, una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 7

Inadempienze e penali

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ETS può produrre entro dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle contenute nel progetto viene quantificata:

da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata.

Art. 8

Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto, dopo l'applicazione reiterata di penali;
- perdita dei requisiti morale e della capacità a contrattare con la PA;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti di lavoro;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 9

Controversie

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia, che possa nascere dalla presente convenzione.

Art.10

Spese contrattuali

Le spese inerenti il presente atto saranno tutte a carico del soggetto partner.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo si chiede l'applicazione dell'art.82 comma 5 del D.Lgs.117/2017, in quanto il Soggetto Partner è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 11

Patto di integrità

Il Soggetto Partner s'impegna a rispettare il Patto d'integrità approvato con D.G.C. n. 168 del 22.10.2015.

La violazione delle suddette prescrizioni, ove accertate a seguito di contraddittorio, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nello stesso Patto, sino alla risoluzione del contratto.

Art. 12

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto Partner è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii, e al rispetto di tutte le disposizioni e gli obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. Al proposito ha presentato dichiarazione depositata agli atti.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto ed ove ancora applicabile, del D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali tra Comune e Soggetto Partner sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti alla loro riservatezza. Tale trattamento è finalizzato alla gestione dei rapporti inerenti la presente convenzione.

Il Soggetto Partner si impegna a svolgere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, con riferimento alla banca dati che tratterà per l'esecuzione del servizio in oggetto. A tal fine dichiara di avere le garanzie e l'affidabilità anche in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui alla

normativa in materia di privacy, di assumere ogni onere a ciò collegato, assicurando scrupolosamente il rispetto della normativa vigente, pena la risoluzione del presente contratto

Art.14

Norme finali

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.